

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 16-07-1994

Norme per il funzionamento delle autorità di bacino ricadenti nella regione Basilicata in attuazione della legge 18 Maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 34 del 21 luglio 1994

ARTICOLO 1

Bacini regionali ed interregionali

1. Per le azioni di programmazione, di coordinamento e di verifica degli interventi nei bacini idrografici regionali ed interregionali ricadenti nella Regione Basilicata vengono istituite ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183, le Autorità di bacino.

2. I bacini di rilievo regionale sono: Basento, Cavone ed Agri. Per essi è istituita un' unica Autorità di bacino con sede presso la Regione Basilicata cui compete assicurare quanto necessario al funzionamento dei suoi organi.

3. I bacini di rilievo interregionale sono: a) Bradano: regioni interessate Basilicata e Puglia; b) Sinni-Noce: regioni interessate Basilicata e Calabria; c) Lao: regioni interessate Calabria e Basilicata; d) Sele: regioni interessate Campania e Basilicata; e) Ofanto: regioni interessate Puglia, Basilicata e Campania.

4. I suddetti bacini sono delimitati secondo le indicazioni della cartografia approvata con il DPCM del 22 dicembre 1977 e le eventuali variazioni delle delimitazioni di cui al predetto DPCM, disposte ai sensi dell' art. 4 comma 1, lettera b), della Legge n. 183/ 1989, sono valide anche agli effetti della presente legge.

5. Per i bacini interregionali del Bradano e del Sinni - Noce sono istituite, secondo le intese all' uopo già sottoscritte dalle Regioni interessate, due diverse Autorità di bacino con sede presso la Regione Basilicata (Potenza) cui compete assicurare quanto necessario al funzionamento degli organi di bacino.

6. Per i bacini interregionali del Lao, del Sele e dell' Ofanto sono istituite, secondo le intese all' uopo già sottoscritte dalle Regioni Interessate, tre diverse Autorità di bacino, con sede rispettivamente presso le Regioni Calabria, Campania e Puglia, cui compete, rispettivamente, assicurare quanto necessario al funzionamento degli organi di bacino.

7. L' Autorità di bacino assume, come contesto territoriale di riferimento, l' area del bacino idrografico, per ciascuna sopra indicata, e realizza un modello organizzativo dell' intervento pubblico a livello territoriale.

ARTICOLO 2

Organi

1. Sono organi dell' Autorità di bacino:

- a) il Comitato Istituzionale;
- b) il Comitato Tecnico;
- c) la Segreteria Tecnico - Operativa.

ARTICOLO 3

I Comitati Istituzionali

1. I Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino sono insediati con Decreto del Presidente della Giunta regionale presso cui hanno sede.

2. I Comitati Istituzionali delle Autorità dei bacini interregionali sono presieduti e convocati dal Presidente della Giunta regionale in cui ha sede l' Autorità di bacino, e sono costituiti:

- dai Presidenti delle Giunte regionali interessate o da Assessori delegati;
- da due Assessori per ognuna delle Regioni interessate designati dalle Giunte regionali;
- dai Presidenti delle Province o da Assessori da loro delegati.

Possono essere invitati alle riunioni, di volta in volta, i Sindaci dei Comuni interessati.

3. Il Comitato Istituzionale dell' Autorità del bacino regionale lucano è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto dal medesimo Presidente, dagli Assessori regionali all' Assetto del Territorio e all'Ambiente e dai Presidenti delle Province o loro delegati. Possono essere invitati alle riunioni, di volta in volta, i Sindaci dei Comuni interessati.

ARTICOLO 4

Compiti

1. In relazione alle finalità di cui all' art. 1, il Comitato Istituzionale dell' Autorità di bacino ha funzioni di natura essenzialmente tecnica e propositiva e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) definizione dei criteri, metodi, temi e modalità per l' elaborazione dei piani di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all' art. 4 della Legge n. 183/ 1989;

b) adozione del piano di bacino;

c) adozione dei programmi di intervento, attuativi del piano di bilancio, nonché degli schemi previsionali e programmatici, di cui all' art. 31 della Legge n. 183/ 1989 e di ogni altro programma di intervento in materia demandato alla Regione Basilicata da disposizioni statali e comunitarie;

d) concertazione di normative omogenee relative a standards limiti e divieti, nonché di incentivi e disincentivi nei settori inerenti alle finalità di cui all' art. 1;

e) controllo sulla attuazione dei piani di bacino, relativi ai programmi di intervento, nonché degli indirizzi e direttive;

f) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell' assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi e per gli effetti della lettera i) del primo comma dell' art. 10 della Legge n. 183/ 1989;

g) proposta di convocazione di conferenze di servizio al Presidente della Giunta Regionale presso cui ha sede.

2. Il Comitato Istituzionale può promuovere accordi di programma con gli Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all' art. 1.

3. Le decisioni del Comitato istituzione sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del Presidente del Comitato Istituzionale determina la maggioranza.

4. Tutti gli atti assunti dal Comitato Istituzionale sono trasmessi alla Giunta regionale per l' approvazione secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 5

Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico di ciascuna Autorità di bacino è organo di consulenza del Comitato Istituzionale ed opera avvalendosi della Segreteria Tecnico - Operativa e delle strutture organizzative della Regione presso cui ha sede l' Autorità di bacino. Alla nomina del Comitato Tecnico provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta della Regione sede della Autorità di bacino.

2. Ciascun Comitato è costituito da due Dirigenti regionali ed uno provinciale messi a disposizione, anche a tempo parziale, da ciascuna rispettiva Amministrazione presente nel Comitato Istituzionale.

3. Il Comitato si avvale, altresì, della collaborazione di esperti di elevato livello scientifico nonché di istituzioni universitarie e di ricerca e di organizzazioni tecnico - professionali operanti nel settore, nominati dal Comitato Istituzionale, con le modalità fissate nelle leggi della Regione presso cui ha sede l' Autorità di bacino e secondo le procedure indicate nell' ultimo comma del precedente art. 4.

4. Ai Comitati Tecnici delle Autorità di bacino partecipano tecnici funzionari dello Stato designati dai Ministeri dell' Ambiente e del Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Direttore, o un suo Funzionario delegato, degli Enti parchi nazionali o regionali per i soli interventi che ricadono nei territori del Parco.

5. Il Comitato esprime parere su tutte le azioni dell' Autorità ed in particolare sui Piani e sui Programmi.

6. a) Tra i Dirigenti di cui al precedente secondo comma è nominato, su proposta del Comitato Istituzionale, dalla Giunta regionale della Regione presso cui ha sede l' Autorità, il Segretario Generale;

b) il Segretario Generale provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell' Autorità di bacino e coordina ad ogni livello di pianificazione le attività degli organismi istituzionali a cui riferisce sullo stato di attuazione delle direttive ricevute;

c) il Segretario è preposto al Comitato Tecnico ed alla Segreteria Tecnico - Operativa e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Istituzionale.

ARTICOLO 6

Segreteria Tecnico - Operativa

1. A supporto di ciascun Comitato Istituzionale e Comitato Tecnico di bacino opera una Segreteria Tecnico - Operativa per lo svolgimento dei compiti di cui alla Legge 183/ 1989.

2. Le Segreterie Tecnico - Operative sono strutturate con le modalità prescritte dalla vigente normativa regionale, dalla Regione sede dell' Autorità, su proposta del Comitato Istituzionale, fra i dipendenti della Regione medesima.

ARTICOLO 7

Contenuto del Piano di bacino

1. Il Piano di bacino redatto ai sensi del 1o comma dell' art. 17 della Legge 183/ 1989, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d' uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il Piano ha i contenuti di cui al terzo comma dell' art. 17 della Legge 183/ 1989 e produce gli effetti di cui ai commi quarto, quinto e sesto del medesimo articolo.

3. Il Piano di bacino è approvato dai Consigli Regionali interessati, su proposta delle rispettive Giunte e per la sua elaborazione si applicano le disposizioni di cui ai commi dal primo al quarto dell' art. 20 della Legge 183/ 1989.

ARTICOLO 8

Programmi di intervento

1. Il Piano di bacino è attuato attraverso programmi di intervento ai sensi degli artt. 21 e 22 della Legge n. 183/ 1989.

2. Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari attuativi del piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 15% degli stanziamenti per gli interventi previsti dal secondo comma dell' art. 21 della Legge n. 183/ 1989.

3. Il programma di intervento è predisposto dal Comitato Istituzionale.

4. Il programma di intervento è approvato dai Consigli Regionali.

5. Ai programmi degli interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 21 nonché ai commi quarto e quinto dell'art. 22 della Legge n. 183/ 1989.

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

1. Alle spese di funzionamento delle Autorità di bacino aventi sede nella Regione Basilicata si provvede con i fondi di Amministrazione generale iscritti attualmente nel Bilancio Regionale.
2. Le indennità di missione e rimborso spese dovute agli amministratori e ai dirigenti per la partecipazione alle riunioni dei Comitati Istituzionali e Tecnici gravano sul Cap. 550 del Bilancio corrente e sugli analoghi e corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.
3. Alle spese relativi agli incarichi di cui al terzo comma del precedente art. 5 si farà fronte con appositi capitoli di spesa finanziati con le entrate di cui agli articoli 25 e 33 della Legge n. 183/ 1989.
4. In caso eccezionale di opere o di spese funzionalmente collegate e, comunque, inscindibili, interessanti più Regioni, esse sono realizzate o effettuate dalla Regione presso cui ha sede l' Autorità previa intesa sul concorso finanziario delle altre Regioni.

ARTICOLO 10

Norma transitoria

Il Dipartimento Assetto del Territorio, attraverso i propri Uffici, assicura il supporto tecnico - operativo al funzionamento dei Comitati Istituzionali insediati nella Regione Basilicata fino alla costituzione delle rispettive Segreterie Tecnico - Operative.

ARTICOLO 11

Pubblicazione

La presente Legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

Potenza, li 16 luglio 1994